

**Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata  
nel Foglio federale (FF)**

**Legge sulle epizoozie  
(LFE)**

*Disegno*

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulle epizoozie è modificata come segue:

*Titoli marginali*

*In tutto il testo i titoli marginali sono trasformati in rubriche.*

*Sostituzione di espressioni*

In tutto il testo:

- a. *l'espressione «Ufficio federale di veterinaria» è sostituita con «UFV»;*
- b. *concerne solo il testo francese.*

*Ingresso*

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale<sup>3</sup>;

*Art. 1 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie. ...

*Art. 3, frase introduttiva e n. 1*

I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatto salvo l'articolo 5 e le disposizioni seguenti:

<sup>1</sup> FF **2011** ....

<sup>2</sup> RS **916.40**

<sup>3</sup> RS **101**; versione secondo la modifica del ... (RU ...; FF **2009** ...)

1. Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizootie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.

*Art. 3a, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2*

#### Commissioni d'esame

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami:

<sup>2</sup> Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.

*Art. 4, 5 cpv. 2 e art. 6*

*Abrogati*

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale, per prevenire epizootie nel caso di animali da reddito, può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende.

*Art. 10a*      Misure preparatorie

Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, impianti di macellazione, impianti di eliminazione e impianti di disinfezione, ecc.), di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizootie fortemente contagiose.

*Art. 11 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il commercio ambulante di animali è vietato.

*Art. 22*      Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli impianti di macellazione e degli impianti di eliminazione, delle concerie e di altre aziende simili.

*Art. 24 cpv. 2*

<sup>2</sup> Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il

Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV).

*Art. 25 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se un rinvio non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizoozia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

*Art. 26*

*Abrogato*

*Art. 27 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti o venduti sostanze o miscele, nonché preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie, che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.

*Art. 31 cpv. 2 e 34 cpv. 3*

*Abrogati*

*Art. 42, rubrica e cpv. 1 lett. b, f (nuova) e g (nuova)*

Ricerca, diagnosi, vaccini

<sup>1</sup> La Confederazione:

- b. *concerne solo i testi tedesco e francese;*
- f. ha la facoltà di procurarsi vaccini contro le epizoozie e di smerciarli gratuitamente o a prezzo scontato;
- g. ha la facoltà di gestire banche di vaccini.

*Art. 47*                      *Contravvenzioni e delitti*

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 24, 25 e 27;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

<sup>2</sup> Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa.

**Art. 48**            Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con la multa, sempre che non sia applicabile l'articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

<sup>2</sup> Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5000 franchi.

**Art. 52**            Perseguimento penale

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio di reati spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliери riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>4</sup> sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009<sup>5</sup> sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

<sup>3</sup> Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliери riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

<sup>4</sup> Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3, come anche un'infrazione giusta la legge del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 1992<sup>7</sup> sulle derrate alimentari, la legge del 20 giugno 1986<sup>8</sup> sulla caccia o la legge del 21 giugno 1991<sup>9</sup> sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

**Art. 53 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> (nuovo) e 3 (nuovo)**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che esercitano funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

- 4    **RS 631.0**
- 5    **RS 641.20**
- 6    **RS 455**
- 7    **RS 817.0**
- 8    **RS 922.0**
- 9    **RS 923.0**

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure d'esecuzione e sui risultati dei controlli e delle inchieste.

*Art. 53b (nuovo) Collaborazione internazionale*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la diagnosi, la formazione, l'esecuzione di controlli, la cooperazione allo sviluppo e lo scambio di informazioni nell'ambito dell'igiene veterinaria.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali con Stati non membri dell'Unione europea concernenti il riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni di igiene veterinaria e di zootecnia nel commercio di animali e di prodotti animali.

*Art. 54 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> (nuovo) e 1<sup>ter</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, l'esecuzione compete alla Confederazione.

<sup>1bis</sup> Se sono accertate violazioni punibili delle prescrizioni della presente legge, le autorità cui compete l'esecuzione sporgono denuncia penale.

<sup>1ter</sup> Nei casi poco gravi, l'autorità cui compete l'esecuzione può rinunciare a una denuncia penale.

*Art. 56a cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Chi conduce al macello animali della specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale.

<sup>3</sup> La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per la prevenzione delle epizootie.

*Art. 57 cpv. 2 lett. b, 3 lett. b e 4 (nuovo)*

<sup>2</sup> Esso può in caso d'urgenza:

- b. ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numero 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizootia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.

<sup>3</sup> L'UFV:

- b. promuove la prevenzione delle epizootie; può eseguire in particolare programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizootie;

<sup>4</sup> L'UFV può affidare a terzi l'esecuzione di programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizootie. Per l'adempimento di tale compito può versare loro delle indennità.

*Art. 59b (nuovo)* Opposizione

<sup>1</sup> Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate con opposizione.

<sup>2</sup> L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato su domanda.

<sup>3</sup> Il termine di opposizione è di 10 giorni.

*Art. 62a (nuovo)* Disposizione di coordinamento

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del ... sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del ... della LFE, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, l'articolo 52 LFE sarà modificato come segue:

*Art. 52* Perseguimento penale

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio di reati spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>10</sup> sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009<sup>11</sup> sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

<sup>3</sup> Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

<sup>4</sup> Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3, come anche un'infrazione giusta la legge del ... <sup>12</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 16 dicembre 2005<sup>13</sup> sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 1992<sup>14</sup> sulle derrate alimentari, la legge del 20 giugno 1986<sup>15</sup> sulla caccia o la legge del 21 giugno 1991<sup>16</sup> sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

## II

- 10 **RS 631.0**
- 11 **RS 641.20**
- 12 ...
- 13 **RS 455**
- 14 **RS 817.0**
- 15 **RS 922.0**
- 16 **RS 923.0**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

